

CONVENZIONE TRA ENTI PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA - AI SENSI DELL'ART. 92, comma 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. PROF. D/1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A RAPPORTO PART-TIME DEL COMUNE DI AQUARA.

PROT. 000255 DEL 19 GEN. 2017

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ~~MILANNOVE~~ del mese di GENNAIO con la presente convenzione avente e le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, (Sa), codice fiscale 00553600651, rappresentato da Michele LAROCCHIA, nato a SANT'ANGELO A FASANELLA il 06/04/1956 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta (di seguito Ente utilizzatore);

E

Il Comune di AQUARA codice fiscale 82001370657, rappresentato da MARINO ASCANIO, nato a AQUARA il 11/09/1953 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, (di seguito Ente di appartenenza);

PREMESSO

- Che il Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA con deliberazione di Giunta Comunale n. 01, adottata in data 04/01/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, ha disposto il ricorso all'utilizzo fino al 30/04/2017, salvo revoca anticipata o proroga, presso l'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.), di personale dipendente di altro Ente con rapporto part-time, in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 92, comma 1 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in conformità, altresì, all'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, ed ha approvato lo schema della presente convenzione;
- Che l'utilizzo è per 9 (nove) ore settimanali, oltre l'orario di servizio d'obbligo presso il Comune di AQUARA;
- Che il personale individuato è l'ing. Vito BRENCIA, dipendente a tempo indeterminato part-time 50% del Comune di AQUARA, inquadrato nella categ. D, Pos. Econ. D/1;
- Che il Comune di AQUARA con delibera G.M. n. 48 del 12/06/2015, immediatamente eseguibile, ha rilasciato il nulla-osta ex art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Che l'ing. Vito BRENCIA, ha espresso il proprio consenso alla sottoscrizione della presente convenzione;

TRA I CONVENUTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di AQUARA autorizza l'ing. Vito BRENCIA a prestare il suo servizio in forma subordinata presso il Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, con rapporto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alle esigenze del quel Comune all'interno dell'U.T.C. ed oltre l'orario di servizio presso l'Ente di appartenenza.

Il dipendente ing. Vito BRENCIA curerà la Gestione ed il Coordinamento dell'U.T.C. e dei procedimenti ad esso pertinenti, del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, con attribuzione al predetto delle prerogative e delle responsabilità gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 da esercitarsi in nome, per conto e nell'interesse del Comune utilizzatore.

Articolo 2. Decorrenza e durata

Il presente accordo sarà valido fino al **30/04/2017**, salvo revoca anticipata o proroga, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. E' prevista la possibilità del rinnovo espresso.

Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione

Il servizio deve essere espletato presso l'Ente utilizzatore senza pregiudizio del normale orario contrattuale di servizio e senza alcun pregiudizio per l'esercizio delle sue prerogative di Responsabile dell'U.T.C. presso l'Ente di appartenenza.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima di 27 ore settimanali, con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito.

Le ferie annuali dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

Articolo 4. Trattamento economico

Per il servizio prestato a favore del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, all'ing. Vito BRENCA spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria D, pos. Economica D/1 in rapporto alle ore autorizzate. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali previste dalla normativa a carico del lavoratore.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, saranno corrisposti e versati direttamente da quest'ultimo.

Al dipendente sarà inoltre corrisposto, da parte del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, la retribuzione di posizione in proporzione all'orario di servizio, oltre al rimborso per le spese di viaggio per raggiungere la sede di utilizzazione, nella misura di un quinto del costo della benzina verde.

Articolo 5. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva, nei limiti di 9 (nove) ore settimanali, è posta a carico del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA.

L'erogazione del trattamento economico spettante sarà effettuata con cadenza mensile e versato direttamente al dipendente.

Articolo 6. Responsabilità

L'Ufficio Personale preposto all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, è tenuto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

Articolo 7. Revoca

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

Articolo 8. Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di AQUARA

Per accettazione

Il Responsabile del Servizio Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Michele Antonio La Rocchia



Per il Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA

Per accettazione

Il Responsabile del Servizio Personale

[Handwritten signature]